



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m e i.;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 20/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 20/10/2015 al n. 137345, con la quale il Sig. Di Stefano Cosimo nato a Palermo il 21/7/1954, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 16/04/2017 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 159051 del 20/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. tra gli altri, che il Sig. Di Stefano Cosimo, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 16/04/2017;
- VISTA la nota prot. n. 5295 del 30/01/2017, del Dipartimento BB. CC. e I.S. dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 36820 del 29/03/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/05/2017;
- VISTO il D.A. n. 241 del 14/03/1987, registrato alla Corte dei Conti il 28/03/1987 reg. n. 8, fgl. n.135 con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dal 01/04/1987 nella qualifica di "Dirigente Tecnico Chimico", assumendo effettivo servizio in data 16/04/1987;
- VISTO il Decreto n. 900 del 23/02/1996, vistato alla Ragioneria Centrale il 4/03/1996 al n. 922, con il quale al Sig. Di Stefano Cosimo, sono stati riconosciuti utili ai fini di quiescenza, previo riscatto, anni 5 mesi 0 e giorni 0, corrispondenti alla durata del corso di laurea;

[Handwritten signature]

VISTO il D.D.G. n. 671 del 13/02/2003, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 226 il 25/03/2003, con il quale il Sig. Di Stefano Cosimo, ai sensi dell'art. 6 comma 1, della L.R. n.10/2000 è inquadrato nella terza fascia dirigenziale con decorrenza 17/5/2000;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che alla data del 01/05/2017 il Sig. Di Stefano Cosimo, vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 62 mesi 9 e giorni 11 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16/4/2017 al 30/4/2017	30	0	15
Decreto n. 900 del 23/02/1996	5	0	0
Totale	35	0	15

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/05/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Di Stefano Cosimo nato a Palermo il 21/07/1954, dirigente di terza fascia, e contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo, li

31 MAR. 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco

Il Dirigente del Servizio 3
Dott. Giovanni Angileri

Il Funzionario Direttivo
Antonio Lo Monaco